

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237-B

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

(V. Stampato n. 4237)

approvato dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1999

(V. Stampato Camera n. 6558)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1999*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» del-

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)**Identico.*

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*1. *Identico.*2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.333 miliardi.

5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.

6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.

7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire **3.601.452.068.000**, lire **1.200.000.000.000**, lire **1.099.322.000.000** e lire **10.000.000.000.000**.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni in-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

15. *Identico.*

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); **Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

teressate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

programma, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Intese istituzionali di programma» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per es-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro», cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, è stabilito in 420.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4)

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 «Funzionamento» e 3.1.2.1 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è de-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

terminato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 31.000;
- b) Marina n. 11.570;
- c) Aeronautica n. 13.900.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 55;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 121.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 360;
- b) Carabinieri n. 80;
- c) Marina n. 130;
- d) Aeronautica n. 150.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 27.920;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funziona-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di compe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previ-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.015.477.720.307.000 in termini di competenza ed in lire 990.736.578.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 4.2.1.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire **1.034.551.425.307.000** in termini di competenza ed in lire **1.009.810.283.317.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i «Titoli» di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

TABELLA A

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
- 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3635);

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);
- 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3636).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Affari civili e libere professioni:

- 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092);
- 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Identica

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Identica

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Identica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121);

5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137)

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183);

7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1041);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali:

14.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041);

Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio:

6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Promozione e cooperazione culturale:

10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Italiani all'estero e politiche migratorie:

11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici, multilaterali e diritti umani:

12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Cooperazione economica e finanziaria multilaterale:

13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio:

6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503);

Promozione e cooperazione culturale:

10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503);

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7160).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);

2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali:

10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Armamenti aeronautici:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);

Armamenti terrestri:

26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);

Commissariato e servizi generali:

27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza per l'anno finanziario 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/004/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	609.043.350.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.719.666.420.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	3.986.269.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	50.850.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	658.749.285.420.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	375.802.139.887.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	1.034.551.425.307.000
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	654.763.016.420.000
SPESE CORRENTI (-)	679.778.566.282.000
RISPARMIO PUBBLICO	-25.015.549.862.000
ENTRATE FINALI	658.749.285.420.000
SPESE FINALI (-)	770.869.075.552.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	658.698.435.420.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-112.119.790.132.000
ENTRATE FINALI	658.749.285.420.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	50.850.000.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	770.869.075.552.000
SPESE FINALI	8.885.743.846.000
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	761.983.331.706.000
INDEBITAMENTO NETTO	-103.284.896.286.000
ENTRATE FINALI	658.749.285.420.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	1.034.551.425.307.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-375.802.139.887.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Fornimento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	2.062.698	172.871.191	45.450.080	850.000	146.097.064	367.331.032	
FINANZE	577.593	18.108.327	1.008.814	-	-	19.694.733	
GIUSTIZIA	13.950.561	36.596.410	630.581	844.771	1.700.000	53.722.324	
AFFARI ESTERI	8.727.456	1.521.447	181.251	27.806	-	10.457.959	
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.548.716	1.365.297	10.682	-	-	2.924.695	
INTERNO	63.088.604	668.345	1.355.551	-	-	65.112.500	
LAVORI PUBBLICI	13.710.253	26.175.211	80.735	14.100	-	39.980.300	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	319.966	2.933.813	25.262	-	-	3.279.041	
COMUNICAZIONI	1.175.540	4.135.936	27.023	14.000	-	5.352.499	
DIFESA	164.671	68.594	6.707	-	-	239.971	
POLITICHE AGRICOLE	27.640.366	452.636	130.082	2.210.288	-	30.433.372	
INDUSTRIA	771.183	138.483	6.380	6.500	-	922.546	
LAVORO	157.103	145.113	4.361	-	-	306.577	
COMMERCIO ESTERO	936.919	80.784.007	36.905	-	-	81.757.832	
SANITA'	44.216	448.557	1.564	3	-	494.340	
BENI E ATTIV. CULTURALI	350.280	1.474.128	8.837	-	-	1.833.245	
AMBIENTE	1.648.124	980.341	195.296	-	-	2.823.762	
UNIVERSITA' E RICERCA	98.470	277.928	2.614	-	-	379.012	
	84.756	12.340.421	2.383	-	-	12.427.560	
Totale	136.479.881	343.377.857	48.156.295	3.967.469	147.797.064	679.778.566	

segue: AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
(milioni di lire)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O M T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P. E. di cui ex Presidenza	33.840.820	597.673	4.477.563	38.916.056	406.247.088	263.656.134	669.903.222
FINANZE	1.579.997	-	-	1.579.997	21.274.730	-	21.274.730
GIUSTIZIA	1.063.048	-	-	1.063.048	54.785.372	-	54.785.372
AFFARI ESTERI	365.340	-	-	365.340	10.823.299	-	10.823.299
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.263	-	-	33.263	2.957.958	-	2.957.958
INTERNO	16.579	-	-	16.579	65.129.079	-	65.129.079
LAVORI PUBBLICI	6.852.177	-	-	6.852.177	46.832.477	-	46.832.477
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	12.988.441	-	-	12.988.441	16.267.482	-	16.267.482
COMUNICAZIONI	5.059.842	-	-	5.059.842	10.412.341	-	10.412.341
DIFESA	25.399	-	-	25.399	265.370	-	265.370
POLITICHE AGRICOLE	2.412.309	-	-	2.412.309	32.845.681	-	32.845.681
INDUSTRIA	1.068.479	-	-	1.068.479	1.991.025	-	1.991.025
LAVORO	7.290.246	-	-	7.290.246	7.596.823	-	7.596.823
COMMERCIO ESTERO	5.604.886	-	-	5.604.886	87.362.718	-	87.362.718
SANITA'	1.379	-	-	1.379	495.719	-	495.719
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.185.058	-	-	1.185.058	3.018.303	-	3.018.303
AMBIENTE	1.220.580	-	-	1.220.580	4.044.342	26.216	4.070.558
UNIVERSITA' E RICERCA	2.242.443	-	-	2.242.443	2.621.455	-	2.621.455
	4.744.984	-	-	4.744.984	17.172.544	-	17.172.544
Totale	86.015.274	597.673	4.477.563	91.090.509	770.869.075	263.682.350	1.034.551.425

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/006/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	482.904.515	2.076.721	80.000	55.101.888	400.129	2.599.885	64.556.937	13.106.154	>>	49.076.990	669.903.221
di cui ex PRESIDENZA	1.355.962	1.458.221	>>	40.154	>>	360.000	>>	1.588	>>	18.058.802	21.274.729
FINANZE	51.072.900	>>	10.771	296.700	>>	>>	>>	2.655.000	>>	750.000	54.785.371
GIUSTIZIA	19.051	>>	10.777.247	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.823.299
AFFARI ESTERI	2.712.381	>>	>>	77.132	378	>>	>>	2.633	165.232	200	2.957.957
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.736	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	65.115.342	>>	65.129.078
INTERNO	26.210.835	13.032	14.570.687	>>	>>	>>	>>	7.366	>>	6.030.554	46.832.476
LAVORI PUBBLICI	1.364.956	291.368	193.833	10.615.764	677.541	3.049.771	>>	21.726	27.499	25.000	16.267.481
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	102.986	427	591.552	9.717.375	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.412.340
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	253.419	>>	>>	>>	11.500	451	>>	265.370
DIFESA	263.904	22.672.852	7.418.152	124.211	>>	6.204	128.211	>>	>>	2.232.144	32.845.681
POLITICHE AGRICOLE	550	200.741	374.344	1.382.532	27.771	>>	>>	>>	>>	5.084	1.991.024
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	7.596.823	>>	>>	>>	>>	>>	>>	7.596.823
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	265.427	>>	>>	15.398.672	>>	>>	>>	>>	>>	71.698.617	87.362.718
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	495.719	>>	>>	>>	>>	>>	>>	495.719
SANITA'	>>	>>	>>	362	132	>>	2.977.278	>>	>>	40.530	3.018.303
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.245	>>	>>	4.059.312	>>	>>	4.070.558
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	2.621.454	>>	>>	>>	>>	>>	2.621.454
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	3.837.523	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	13.335.020	>>	17.172.543
TOTALE	568.766.770	25.255.163	34.016.589	101.060.601	3.738.653	5.655.862	67.662.426	19.863.693	78.643.546	129.886.121	1.036.551.425

ALLEGATO A/1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	18.348.766	3.584.734	97.840	121.075.374	4.991.313	8.848.874
di cui ex PRESIDENZA	447.649	959.714	31.666	16.654.850	617.000	-
FINANZE	9.224.370	4.366.594	595.762	4.771	90.985	-
GIUSTIZIA	7.484.364	2.008.376	525.093	418.300	9.076	-
AFFARI ESTERI	1.186.875	389.272	15.982	38.801	114.330	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	58.482.216	1.289.596	4.212.331	96.863	577.744	-
INTERNO	10.867.734	2.169.992	772.049	19.997.923	5.967.798	45.000
LAVORI PUBBLICI	256.645	187.441	17.527	710.000	-	2.146.428
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	923.256	291.399	69.309	948.165	15.140	3.091.984
COMUNICAZIONI	124.941	55.649	7.729	-	-	40.000
DIFESA	19.106.589	9.627.530	1.080.520	32.056	44.158	-
POLITICHE AGRICOLE	671.865	65.637	47.576	42.685	560	93.885
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.340	46.043	6.809	107.600	3.170	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	792.820	158.206	53.279	80.609.201	506	143.599
COMMERCIO CON L'ESTERO	33.150	10.547	2.085	365.000	75.000	8.400
SANITA'	159.420	245.254	9.790	981.570	399.075	279
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.461.402	279.523	86.347	637.140	147.272	190.170
AMBIENTE	45.605	165.646	2.370	163.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.909	45.248	2.583	12.137.124	200.500	-
TOTALE	129.319.068	24.948.685	7.604.982	238.365.723	12.636.628	14.614.175

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/0J/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui: ex PRESIDENZA	639.284	22.850.000	145.293.649	17.269.505	1.120.419	(*) 23.211.474	367.331.032
FINANZE	-	-	-	-	-	983.854	19.694.733
GIUSTIZIA	-	-	1.701.000	37.412.410	300.000	24.431	53.722.324
AFFARI ESTERI	1.173.477	-	1.824	-	-	10.926	10.457.959
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	6.157	2.924.695
INTERNO	8.129	-	-	-	-	452.000	65.112.500
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	127.575	-	24.100	39.980.300
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	-	-	1.000	3.279.041
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	10.235	-	934	5.352.499
DIFESA	177.735	-	-	600	-	52	239.971
POLITICHE AGRICOLE	234	-	70.484	208.050	-	86.250	30.433.372
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.785	-	-	-	-	104	922.546
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	75	306.577
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	221	81.757.832
SANITA'	37.807	-	-	-	-	50	494.340
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.384	3	-	350	2.823.782
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	-	379.012
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	12.427.560
TOTALE	2.082.643	22.850.000	147.089.341	55.028.378	1.420.419	23.818.524	679.778.566

(*) DI CUI MILIONI 15.977.610 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/3

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	262.280	9.440.114	4.093.700	50.000	96.542	16.447.697	8.525.744	38.916.056
di cui ex PRESIDENZA	49.497	365.000	2.000	-	-	1.163.500	-	1.579.997
FINANZE	1.063.008	-	40	-	-	-	-	1.063.048
GIUSTIZIA	365.340	-	-	-	-	-	-	365.340
AFFARI ESTERI	33.283	-	-	-	-	-	-	33.283
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	732.307	6.119.870	-	-	-	-	-	6.852.177
LAVORI PUBBLICI	2.061.296	10.175.176	736.243	15.726	-	-	-	12.988.441
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	196.481	1.080.119	3.396.188	-	-	27.054	360.000	5.059.842
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	2.376.354	250	-	205	35.500	-	-	2.412.309
POLITICHE AGRICOLE	361.028	321.070	366.381	-	-	20.000	-	1.068.479
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	495.086	6.791.240	-	-	-	-	7.290.246
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	5.346.300	231.250	-	-	-	-	5.604.886
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	-	-	-	1.379
SANITA'	51.526	1.133.532	-	-	-	-	-	1.185.058
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	466.947	317.000	215.746	270.887	-	-	-	1.270.580
AMBIENTE	1.206.795	966.641	69.007	-	-	-	-	2.242.443
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	1.751	3.469.555	1.081.678	-	192.000	-	-	4.744.984
TOTALE	9.252.969	38.864.712	16.981.473	286.818	374.042	16.494.751	8.885.744	91.090.509

(*) DI CUI MILIONI 4.477.563 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

B) Quadro generale riassuntivo del bilancio
di cassa per l'anno finanziario 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/010/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000			
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI			
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	591.637.350.000.000		625.967.039.200.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30.343.420.200.000		383.843.244.117.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	3.986.269.000.000		
TOTALE ENTRATE FINALI	50.850.000.000		1.009.810.283.317.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	621.980.770.200.000		-42.855.071.030.000
SPESE CORRENTI (-)	664.835.841.230.000		
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI	625.967.039.200.000		
SPESE FINALI (-)	746.123.239.685.000		-120.156.200.485.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	625.967.039.200.000		
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	50.850.000.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	746.123.239.685.000		
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	8.470.622.673.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO	737.652.617.012.000		-111.736.427.812.000
ENTRATE FINALI	625.967.039.200.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	1.009.810.283.317.000		-383.843.244.117.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti	
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	Totale		
						Spese Correnti		
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	2.088.213	158.086.656	53.171.580	850.000	145.746.782	359.943.230		
FINANZE	579.179	18.467.428	958.814	-	-	20.005.421		
GIUSTIZIA	13.998.456	36.598.410	630.581	844.771	1.700.000	53.772.218		
AFFARI ESTERI	8.713.760	1.337.389	181.251	27.806	-	10.260.205		
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.549.218	1.365.297	10.682	-	-	2.925.197		
INTERNO	60.267.190	668.545	1.374.386	-	-	62.310.121		
LAVORI PUBBLICI	13.711.136	23.209.727	80.735	14.100	-	37.015.699		
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	316.600	1.725.000	27.762	-	-	2.069.363		
COMUNICAZIONI	1.213.314	4.197.859	27.023	14.000	-	5.452.196		
DIFESA	167.455	70.594	6.707	-	-	244.756		
POLITICHE AGRICOLE	27.656.577	464.136	130.082	2.210.288	-	30.461.083		
INDUSTRIA	774.587	143.464	6.380	6.500	-	930.931		
LAVORO	157.320	145.241	4.350	-	-	306.911		
COMMERCIO ESTERO	944.417	81.496.692	36.905	-	-	82.478.014		
SANITA'	43.653	482.057	1.533	3	-	527.247		
BENI E ATTIV. CULTURALI	415.334	1.635.101	8.837	100	-	2.059.372		
AMBIENTE	1.677.129	985.845	195.296	325	-	2.858.595		
UNIVERSITA' E RICERCA	102.182	278.788	2.614	-	-	383.585		
	84.816	10.749.921	2.383	-	-	10.837.120		
Totale	133.881.357	323.640.721	55.899.088	3.967.894	147.446.782	664.835.841		

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
(milioni di lire)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	31.259.300	597.673	1.977.563	33.834.536	393.777.766	263.660.828	657.438.594
FINANZE	2.562.139	-	-	2.562.139	22.567.560	-	22.567.560
GIUSTIZIA	1.127.246	-	-	1.127.246	54.899.464	-	54.899.464
AFFARI ESTERI	408.190	-	-	408.190	10.668.395	-	10.668.395
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.263	-	-	33.263	2.958.460	-	2.958.460
INTERNO	16.579	-	-	16.579	62.326.700	-	62.326.700
LAVORI PUBBLICI	5.478.698	-	-	5.478.698	42.494.397	-	42.494.397
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	10.796.081	-	-	10.796.081	12.865.444	-	12.865.444
COMUNICAZIONI	5.075.255	-	-	5.075.255	10.527.451	-	10.527.451
DIFESA	25.399	-	-	25.399	270.155	-	270.155
POLITICHE AGRICOLE	2.417.309	-	-	2.417.309	32.878.392	-	32.878.392
INDUSTRIA	1.304.160	-	-	1.304.160	2.235.091	-	2.235.091
LAVORO	5.736.955	-	-	5.736.955	6.043.866	-	6.043.866
COMMERCIO ESTERO	5.531.894	-	-	5.531.894	88.009.908	-	88.009.908
SANITA'	10.179	-	-	10.179	537.426	-	537.426
BENI E ATTIV. CULTURALI	885.762	-	-	885.762	2.945.134	-	2.945.134
AMBIENTE	1.298.222	-	-	1.298.222	4.156.817	26.216	4.183.033
UNIVERSITA' E RICERCA	2.370.343	-	-	2.370.343	2.753.928	-	2.753.928
	4.937.328	-	-	4.937.328	15.774.448	-	15.774.448
Totale	78.712.163	597.673	1.977.563	81.287.398	746.123.239	263.667.044	1.009.810.283

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	476.219.554	2.400.438	80.000	54.195.081	400.129	2.749.885	60.602.937	11.606.488	>>	49.184.078	657.438.593
di cui ex PRESIDENZA	1.360.443	1.781.938	>>	546.922	>>	510.000	>>	1.923	>>	18.366.331	22.567.559
FINANZE	51.186.993	>>	10.771	296.700	>>	>>	>>	2.655.000	>>	750.000	54.899.464
GIUSTIZIA	28.651	>>	10.612.743	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.668.395
AFFARI ESTERI	2.712.709	>>	>>	77.305	378	>>	>>	2.633	165.232	200	2.958.459
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.834	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	62.312.864	>>	62.326.699
INTERNO	21.921.007	13.032	14.488.950	>>	>>	>>	>>	7.366	>>	6.064.039	42.494.396
LAVORI PUBBLICI	1.216.489	294.743	332.994	7.893.392	883.305	1.895.304	>>	21.412	27.521	300.279	12.865.443
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	104.908	430	604.482	9.817.629	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.527.451
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	258.204	>>	>>	>>	11.500	451	>>	270.155
DIFESA	264.404	22.700.628	7.418.356	124.211	>>	8.204	130.441	>>	>>	2.232.144	32.878.391
POLITICHE AGRICOLE	1.050	200.741	376.246	1.623.300	28.668	>>	>>	>>	>>	5.084	2.235.091
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	6.043.865	>>	>>	>>	>>	>>	>>	6.043.865
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	266.049	>>	>>	15.507.938	>>	>>	>>	>>	>>	72.235.920	88.009.908
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	537.425	>>	>>	>>	>>	>>	>>	537.425
SANITA'	>>	>>	>>	362	132	>>	2.904.108	>>	>>	40.530	2.945.133
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.332	>>	>>	4.171.700	>>	>>	4.183.033
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	2.753.927	>>	>>	>>	>>	>>	2.753.927
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	4.330.529	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	11.443.918	>>	15.774.447
TOTALE	558.266.193	25.610.015	33.924.545	96.375.416	4.077.873	4.653.394	63.637.486	18.476.101	73.949.987	130.839.276	1.009.810.283

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/1671

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	18.340.315	3.529.546	97.440	108.506.322	5.166.764	8.317.174
di cui ex PRESIDENZA	435.421	974.474	31.666	16.718.955	791.930	118.500
FINANZE	9.236.023	4.404.836	595.762	4.771	90.985	-
GIUSTIZIA	7.506.070	1.762.916	525.093	435.300	9.076	-
AFFARI ESTERI	1.186.964	389.485	15.982	38.401	114.330	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	55.695.508	1.241.579	4.212.331	96.863	591.255	-
INTERNO	10.867.734	2.173.067	772.049	17.028.923	5.967.874	45.000
LAVORI PUBBLICI	256.970	146.102	17.527	510.000	-	1.137.616
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	927.912	638.465	69.309	948.193	15.140	3.039.864
COMUNICAZIONI	125.631	57.743	7.729	-	-	42.000
DIFESA	19.109.923	9.642.834	1.080.520	33.056	44.158	-
POLITICHE AGRICOLE	673.038	66.000	47.576	43.035	643	97.899
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.506	46.082	6.809	107.700	3.198	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	783.018	165.472	53.279	81.253.386	27.506	185.099
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.605	10.547	2.037	395.000	75.000	11.900
SANITA'	159.646	323.172	9.790	1.127.443	401.075	389
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.465.106	305.228	86.347	638.090	151.746	190.170
AMBIENTE	45.745	170.079	2.370	183.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.961	45.255	2.583	10.546.624	200.500	-
TOTALE	126.571.677	24.918.409	7.604.934	221.876.657	12.859.252	13.072.856

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	639.284	22.850.000	145.043.547	15.770.005	1.120.419	(*) 30.362.014	359.943.230
di cui ex PRESIDENZA	-	-	80	-	-	934.394	20.005.421
FINANZE	-	-	1.703.000	37.412.410	300.000	24.431	53.772.218
GIUSTIZIA	-	-	10.824	-	-	10.926	10.260.205
AFFARI ESTERI	1.173.477	-	-	-	-	6.157	2.925.197
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	470.835	62.310.121
INTERNO	8.129	-	-	127.575	-	25.348	37.015.699
LAVORI PUBBLICI	-	-	70	-	-	1.078	2.069.363
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	10.292	-	953	5.452.196
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	52	244.756
DIFESA	177.735	-	70.484	208.094	-	94.279	30.461.083
POLITICHE AGRICOLE	734	-	-	-	-	2.006	930.931
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.795	-	-	-	-	75	306.911
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	34	-	-	221	82.478.014
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	-	527.247
SANITA'	37.807	-	-	-	-	50	2.059.372
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.384	3	-	350	2.858.595
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	-	383.585
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	10.837.120
TOTALE	2.043.143	22.850.000	146.850.342	53.528.979	1.420.419	31.199.175	664.835.841

(*) DI CUI MILIONI 14.477.610 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/3

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	300.353	8.587.754	4.283.854	50.000	141.984	(*) 12.349.968	8.110.623	33.834.536
di cui: ex PRESIDENZA	87.690	1.095.341	2.000	-	-	1.377.107	-	2.562.139
FINANZE	1.127.206	-	40	-	-	-	-	1.127.246
GIUSTIZIA	403.690	1.000	-	-	3.500	-	-	408.190
AFFARI ESTERI	33.263	-	-	-	-	-	-	33.263
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	648.828	4.829.870	-	-	-	-	-	5.478.698
LAVORI PUBBLICI	2.212.660	7.818.471	750.734	14.200	-	16	-	10.796.081
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	200.754	1.112.546	3.374.901	-	-	27.054	360.000	5.075.255
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	2.381.354	250	-	205	35.500	-	-	2.417.309
POLITICHE AGRICOLE	375.824	476.380	411.956	-	-	40.000	-	1.304.160
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	508.475	5.224.560	-	-	-	-	5.736.955
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	5.080.000	424.558	-	-	-	-	5.531.894
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	8.800	-	-	10.179
SANITA'	51.526	834.235	-	-	-	-	-	885.762
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	616.089	285.500	185.746	210.887	-	-	-	1.298.222
AMBIENTE	1.213.345	1.087.991	69.007	-	-	-	-	2.370.343
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	6.327	3.124.305	1.614.696	-	192.000	-	-	4.937.328
TOTALE	9.645.833	33.746.778	16.350.051	275.292	381.784	12.617.038	8.470.623	81.287.398

(*) DI CUI MILIONI 1.977.563 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale
2000 – 2002 (a legislazione vigente)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18 / 1

ALLEGATO C		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)		
		2000	2001	2002
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		609.043.350	632.178.100	659.112.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		45.719.666	40.863.446	40.176.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		3.986.259	4.015.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI		658.749.285	677.057.396	700.844.901
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		679.778.566	667.335.399	669.116.990
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		91.090.509	88.836.327	75.389.016
TOTALE SPESE FINALI		770.869.076	756.171.727	744.506.006
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE				
		263.682.350	302.781.252	251.267.131
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		1.034.551.425	1.058.952.978	995.773.136
RISULTATI DIFFERENZIALI				
	RISPARMIO PUBBLICO	-25.015.550	5.706.146	30.172.061
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-112.119.790	-79.114.331	-43.661.105
	INDEBITAMENTO NETTO	-103.284.896	-70.398.181	-35.424.955
	RICORSO AL MERCATO	-375.802.140	-381.895.583	-294.928.236

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/020/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	311.154.500	322.185.100	336.093.700
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	200.833.850	208.680.000	216.275.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	58.074.000	61.281.000	65.563.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	12.200.000	12.200.000	12.200.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	26.781.000	27.832.000	28.981.000
TOTALE	609.043.350	632.178.100	659.112.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	894.033	997.833	1.040.033
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	5.798.269	6.282.198	6.441.603
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	667.180	685.930	758.230
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	6.500.000	5.500.000	4.500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	7.317.461	7.317.461	7.317.461
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	21.652.551	17.098.051	17.037.051
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.890.173	2.981.973	3.081.973
TOTALE	45.719.666	40.863.446	40.176.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2.515.000	2.515.000	15.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	50.850	50.850	50.850
TOTALE	3.986.269	4.015.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI	658.749.285	677.057.396	700.844.901

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/022/1

ALLEGATO C/2		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE		
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)		2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		129.319.068	131.048.777	133.070.716
CONSUMI INTERMEDI		24.948.685	26.162.454	26.416.517
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		7.604.982	7.514.809	7.514.809
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		238.365.723	237.038.662	246.800.136
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		12.636.628	9.562.732	7.035.350
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		14.614.175	14.406.882	13.474.437
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		2.082.643	2.053.823	2.134.721
RISORSE PROPRIE CEE		22.850.000	23.600.000	24.250.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		147.089.341	139.653.424	138.251.640
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		55.028.378	54.902.255	51.941.551
AMMORTAMENTI		1.420.419	1.450.000	1.490.000
ALTRE USCITE CORRENTI		23.818.524	19.941.584	16.737.112
TOTALE		679.778.566	667.335.399	669.116.990

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/022/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.252.969	6.438.299	5.829.389
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	38.864.712	37.864.227	33.901.115
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	16.981.473	16.279.966	9.626.547
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	286.818	316.387	254.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	324.042	357.778	342.827
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	16.494.751	18.812.669	17.147.518
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.885.744	8.767.000	8.287.000
TOTALE	91.090.509	88.836.327	75.389.016
TOTALE SPESE FINALI	770.869.076	756.171.727	744.506.006

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/147

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7.162.604	3.069.254	2.302.304
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 6.211.000 2001 1.561.000 2002 561.000			
MINISTERO DELLE FINANZE	57.735	160.146	528.021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	136.437	198.537	278.537
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	320.179	253.278	260.778
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	688.369	735.273	795.273
MINISTERO DELL'INTERNO	205.450	243.000	213.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	228.300	563.800	662.500
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2000 85.000 2001 85.000 2002 85.000			
MINISTERO DELLA DIFESA	94.790	373.999	629.999
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.382.250	1.135.750	10.750
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 1.357.000 2001 1.125.000			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	3.000	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	209.600	309.600	309.600

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	20.000	40.000	40.000
MINISTERO DELLA SANITA'	5.199.250	5.202.200	3.198.400
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000	5.000.000		
2001	5.000.000		
2002	3.000.000		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	58.270	79.370	24.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE	120.376	136.676	70.876
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	190.000	190.000	155.000
TOTALE ALLEGATO	16.077.610	12.690.880	9.419.538

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	(a) - 100.000	(a) - 200.000	(a) - 300.000
TOTALE TABELLA A	15.977.610	124.90.883	119.538

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

	2000	2001	2002
MINISTERI			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.408.763	1.418.500	1.160.000
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	7.000		
2001	119.000		
2002	119.000		
MINISTERO DELL'INTERNO	27.500	27.500	2.000
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	70.000		
2001	178.000		
2002	179.000		
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	134.000	214.000	236.000
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	129.000		
2001	150.000		
2002	172.000		
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	211.800	216.800	220.800
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2001	6.000		
2002	6.000		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.482.800	1.051.800	982.800
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA	436.000		
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	121.000	122.000	125.000

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 101.000; 2001: 141.000; 2002: 141.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	76.000	84.000	79.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	3.000		
2001	5.000		
2002	5.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	115.000	125.000	55.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	703.500	707.500	708.500
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000	3.000		
2001	7.000		
2002	8.000		
TOTALE ALLEGATO	4.581.563	4.367.300	3.941.900

ALLEGATO C/3

ALLEGATO C/3		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE		
		FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CORTO CAPITALE		
		(MILIONI DI LIRE)		
MINISTERI		2000	2001	2002
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate		(a)	(a)	(a)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		-104.000	-143.000	-143.000
TOTALE TABELLA B		4.477.563	4.224.300	3.798.300

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

D) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale
2000-2002 delle Aziende autonome

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.000	3.000	3.000
TOTALE	827.388	390.673	391.673
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	827.388	390.673	391.673
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	4.208	4.645	5.128
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	827.388	390.673	391.673
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	25.069	23.989	25.350
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.208	4.645	5.128
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	143.000	143.000	143.000
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	24.673	24.673	24.673
CATEGORIA III - REDDITI	516.715	80.000	81.000
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	140.000	140.000	140.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	3.000	3.000	3.000
TOTALE	827.388	390.673	391.673

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	521.468	96.866	96.866
CONSUMI INTERMEDI	95.957	89.011	89.132
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3	3	3
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.000	12.000	12.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.927	1.277	1.277
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	>>	>>	>>
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	>>	>>	>>
RISORSE PROPRIE CEE	>>	>>	>>
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	20.465	20.027	19.545
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	141.500	141.500	141.500
AMMORTAMENTI	3.000	3.000	3.000
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.861	22.343	23.222
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545

E) Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale
programmatico per il triennio 2000 - 2002

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2000 - 2002 : (SEC 1995)						
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)						
In corsivo i rapporti al PIL (in migliaia di miliardi di lire)	Assestato 1999 emendato	PREVISIONI			Tassi di variazione medi nel triennio	
		2000	2001	2002		
Entrate tributarie	574,5 27,1	583,6 26,5	596,2 26,0	623,8 26,0	2,9	
Altre entrate	54,1 2,6	49,7 2,3	52,0 2,3	54,0 2,2	-0,1	
ENTRATE FINALI	628,6 29,7	633,3 28,8	648,2 28,2	677,8 28,2	2,6	
Spese correnti netto interessi	479,7	474,2	483,3	494,4	1,0	
Interessi	22,6 154,5 7,3	21,5 147,1 6,7	21,0 141,2 6,1	20,6 140,2 5,8	-3,1	
Spese in conto capitale	82,7 3,9	90,7 4,1	92,0 4,0	95,0 4,0	5,0	
SPESE FINALI	716,9 33,8	712,0 32,3	716,5 31,2	729,6 30,4	0,6	
RISPARMIO PUBBLICO	-6,9 -0,3	8,0 0,4	22,2 1,0	41,7 1,7		
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-86,3 -4,2	-78,7 -3,6	-68,3 -3,0	-51,8 -2,2		
AVANZO PRIMARIO	66,3 3,1	68,4 3,1	72,9 3,2	88,4 3,7		
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-77,9 -3,7	-70,1 -3,2	-60,2 -2,6	-44,5 -1,9		
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	2.119,0	2.202,3	2.297,3	2.400,7		

ALLEGATI E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Gli allegati 1 e 2 nonchè le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato 4237), con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati 4237-bis e 4237-ter).

